

1.2 All. 1

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, PER L'APERTURA DI UNO
SPORTELLLO DI CENTRO ANTIVIOLENZA NELL'AMBITO DELLA
LEGGE 23 APRILE 2013, N. 5 "INTERVENTI REGIONALI PER
PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"**

TRA

la Regione del Veneto - Giunta Regionale (di seguito
denominata Regione), con sede legale in Venezia,
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, partita IVA 02392630279, pec
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it rappresentata
da Pasquale Borsellino che interviene nel presente
atto nella sua qualità di Direttore della Unità
Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio
civile - Direzione Servizi Sociali, in esecuzione
della DGR n. 864 del 22 giugno 2021,

E

l'Università degli Studi di Verona (di seguito
denominata Università), con sede in Verona, Via
dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234,
partitaIVA 01541040232,pec
ufficio.protocollo@pec.univr.it, rappresentata dal
Rettore Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato a
sottoscrivere il presente Accordo con deliberazione
assunta dal Senato Accademico nella seduta del 30

luglio 2024

di seguito definite le Parti

PREMESSO CHE

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

l'art. 15, comma 2-bis della citata L.n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero

con altra firma elettronica qualificata, pena la

nullità degli stessi”;

la Regione secondo quanto previsto dall’articolo 5

dello Statuto “opera per garantire e rendere

effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà

fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla

Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e

internazionale”;

la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi

regionali per prevenire e contrastare la violenza

contro le donne” riconosce ogni forma di violenza

contro le donne come una violazione dei diritti umani

fondamentali e ne afferma la natura strutturale, in

quanto basata sul genere, individuando in questo il

principale ostacolo al raggiungimento della parità

tra i sessi in coerenza con i principi costituzionali,

le leggi nazionali, le convenzioni e le risoluzioni

europee ed internazionali, in particolare la

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione

e la lotta contro la violenza adottata a Istanbul

l’11 maggio 2011;

la Regione, con la citata L.R. n. 5/2013, promuove

nei confronti delle donne vittime di violenza

interventi di sostegno volti a consentire di

ripristinare la propria inviolabilità e di

riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto
 della riservatezza e dell'anonimato, anche attraverso
 l'attivazione e sostegno di centri antiviolenza (art.
 3) e case rifugio di tipo A e B (art. 4), strutture
 volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme ad
 eventuali figlie e figli minori;
 l'attivazione e il sostegno di centri antiviolenza e
 case rifugio di tipo A e B (art. 4) viene attuato
 dalla Regione, secondo quanto previsto dalla citata
 L.R. n. 5/2013, in collaborazione con gli enti locali,
 le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni
 che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la
 prevenzione alla violenza contro le donne e i minori
 ed abbiano sviluppato esperienza e competenze
 specifiche;
 i centri antiviolenza e le case rifugio devono essere
 conformi a quanto stabilito dall'Intesa, ai sensi
 dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province
 autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, di
 modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014
 (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022), oltre a
 quanto stabilito dalla citata L.R. n. 5/2013;
 le citate Intese prevedono che il centro antiviolenza
 può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con

sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di

facile accesso e che per la Regione tali sportelli

devono altresì rispondere alla "Disciplina sportelli

di centri antiviolenza" approvata con DGR n. 400 del

7 aprile 2023;

la Regione, in applicazione della citata Legge

regionale n. 5/2013, può promuovere inoltre la

realizzazione di attività di carattere informativo,

culturale, educativo, formativo e di

sensibilizzazione da svolgere anche in

collaborazione, tra gli altri, con le istituzioni

universitarie e di ricerca, per prevenire e

contrastare la violenza contro le donne attraverso

l'educazione alla pari dignità delle persone e alla

legalità;

le Università pubbliche del Veneto sono "luoghi del

sapere", deputati all'istruzione superiore con

attività libera di ricerca ed insegnamento

finalizzata al progresso culturale, civile e sociale

delle comunità locali, nazionali ed internazionali

attraverso lo sviluppo delle capacità di elaborazione

critica e diffusione del sapere nonché della

promozione della cultura;

le Università pubbliche del Veneto promuovono una

cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della

dignità della persona umana, di pluralismo delle idee

e di valorizzazione delle differenze, garantendo pari

opportunità nel lavoro e nello studio, tutelando la

piena libertà di pensiero e di espressione e

respingendo idee di violenza, di discriminazione e di

intolleranza;

con deliberazione n. 230 del 13 marzo 2024, la Giunta

regionale ha disposto la destinazione dell'importo di

Euro 50.000,00 all'apertura, presso le Università

pubbliche del Veneto, di sportelli di centri

antiviolenza al fine di ampliare la rete territoriale

di punti di accesso per le donne e di aumentare sia

la conoscenza dell'esistenza della rete antiviolenza

sia la consapevolezza di come poter agire per

prevenire e contrastare tale fenomeno;

con nota prot. n. 139138 del 19 marzo 2024 l'Assessore

regionale alla Sanità, Servizi sociali e

programmazione socio sanitaria, ha informato le

Università pubbliche del Veneto di quanto stabilito

con la citata DGR n. 230/2024 chiedendo altresì la

loro disponibilità ad avviare la collaborazione al

fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla

stessa deliberazione;

con nota acquisita al prot. regionale n. 216913 del

6 maggio 2024, l'Università ha manifestato la propria

	disponibilità ad avviare la collaborazione con la	
	Regione al fine di favorire l'apertura di uno	
	sportello di centro antiviolenza presso la propria	
	sede;	
	con deliberazione n. 688 del 18 giugno 2024, la Giunta	
	regionale ha approvato l'articolazione organizzativa	
	delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne	
	vittime di violenza, operanti nel territorio della	
	Regione del Veneto per l'anno 2024 e, in particolare,	
	l'elenco di cui all'Allegato A "Elenco dei centri	
	antiviolenza operanti nel territorio della Regione	
	del Veneto";	
	Tutto ciò premesso,	
	LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	Oggetto	
	1. Il presente Accordo disciplina, nel quadro delle	
	premesse richiamate, il rapporto di collaborazione	
	tra le Parti per l'avvio, presso la o le sedi	
	universitarie, di uno sportello che afferisca a un	
	centro antiviolenza, con il fine di ampliare la	
	rete territoriale di punti di accesso per le donne	
	e di aumentare sia la conoscenza dell'esistenza	
	della rete regionale antiviolenza sia la	
	consapevolezza di come poter agire per prevenire e	
		7

contrastare tale fenomeno. Il centro antiviolenza di riferimento deve essere operante ed iscritto nello specifico elenco regionale richiamato in premessa.

2. Lo sportello si configurerà come articolazione del centro antiviolenza a cui afferirà e, come tale, dovrà continuare ad essere rispondente alla "Disciplina sportelli di centri antiviolenza" richiamata in premessa anche oltre il termine del presente Accordo al fine del suo inserimento nell'elenco regionale dei centri antiviolenza operanti in Veneto che viene approvato annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 2

Responsabili delle attività

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per l'Università sono la Prof.ssa Nicoletta Zerman e la Prof.ssa Alessandra Cordiano, che potranno individuare un/una eventuale delegato/a;
- per la Regione è il dott. Pasquale Borsellino, che potrà individuare un/una suo/a eventuale delegato/a.

Art. 3

	Impegni reciproci e responsabilità	
	1. In ossequio al principio di leale collaborazione,	
	le Parti si impegnano, in conformità ai propri	
	ordinamenti e nello svolgimento delle attività di	
	competenza a rispettare quanto previsto nel	
	presente Accordo.	
	2. Nel dettaglio, l'Università si impegna a:	
	● individuare uno spazio, all'interno della o	
	delle sue sedi, per l'apertura dello sportello	
	che sia tale da permettere lo svolgimento del	
	servizio nel rispetto della privacy;	
	● individuare, nel rispetto della normativa	
	vigente, tra gli enti promotori iscritti	
	nell'elenco regionale dei centri antiviolenza di	
	cui alla DGR n. 688 del 18 giugno 2024, l'ente	
	da incaricare per lo svolgimento delle attività	
	di punto informativo e di primo ascolto per	
	individuare i bisogni della donna, fare una	
	valutazione del caso e fornire le prime	
	indicazioni utili;	
	● elaborare con l'ente promotore del centro	
	antiviolenza una progettazione di gestione dello	
	sportello che sia rispondente alla "Disciplina	
	sportelli di centri antiviolenza" richiamata in	
	premessa e che abbia una copertura temporale di	
		9

almeno due anni, decorrenti dall'assegnazione

dell'incarico da parte dell'Università all'ente

individuato, e che riporti il piano economico

delle attività che saranno svolte e dei servizi

che saranno garantiti; la progettazione può

includere anche la realizzazione di eventi di

carattere informativo e di sensibilizzazione

specifici per l'ambiente universitario;

- trasmettere alla Regione gli esiti della

procedura di individuazione dell'ente che

gestirà lo sportello e la progettazione con lo

stesso elaborata, al fine dell'approvazione

regionale;

- garantire la corretta applicazione della

progettualità elaborata e lo svolgimento delle

attività di punto informativo e di primo ascolto

da parte dello sportello;

- trasmettere alla Regione al 31 gennaio 2026 una

relazione sull'attività svolta dallo sportello

(incluso numero donne seguite e prestazioni

fornite) intermedia relativa all'annualità 1

gennaio - 31 dicembre 2025, e al 31 gennaio 2027

la relazione finale delle attività e il

rendiconto finanziario complessivo delle spese

sostenute dall'Università per le annualità 1

	gennaio 2025 - 31 dicembre 2026, su modulistica regionale;	
	contribuire alla sostenibilità dello sportello avviato in attuazione del presente Accordo, anche oltre il biennio in argomento e comunque fin quando lo sportello risulterà inserito nell'elenco dei centri antiviolenza operanti in Veneto che viene approvato annualmente dalla Giunta regionale, continuando a garantire lo spazio, all'interno della o delle sue sedi, che sia tale da permettere lo svolgimento del servizio nel rispetto della privacy;	
	valutare, alla scadenza del presente Accordo, di contribuire alla sostenibilità dello sportello che sarà avviato, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione;	
	accertarsi che l'ente gestore dello sportello provveda a comunicare annualmente alla Regione l'operatività dello stesso al fine del suo riconoscimento e conseguente inserimento nell'elenco dei centri antiviolenza operanti in Veneto che viene approvato annualmente dalla Giunta regionale.	
	3. L'Università garantisce altresì di essere dotato dell'organizzazione, delle strutture, delle	

capacità e dell'esperienza idonee, nonché di essere titolare di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

4. La Regione, nel dettaglio, si impegna a:

- acquisire, valutare ed approvare con provvedimento del Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile la progettazione elaborata tra l'Università e l'ente promotore del centro antiviolenza individuato per la gestione dello sportello, riservandosi la facoltà di richiedere chiarimenti e proporre modifiche laddove si ritenesse non conforme alle prescrizioni della normativa regionale e nazionale;
- convocare almeno due incontri di confronto con l'Università nel corso del biennio di attività dello sportello oggetto del presente Accordo, al fine di verificare la realizzazione delle attività nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente Accordo;
- monitorare, attraverso gli incontri citati e la documentazione acquisita, l'avvio dello sportello e la sua rispondenza alla normativa

	statale e regionale, anche al fine di inserire	
	lo sportello nell'elenco dei centri antiviolenza	
	operanti nel territorio e riconosciuti dalla	
	Regione del Veneto.	
	5. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà	
	essere concordata dalle Parti in forma scritta.	
	6. Le Parti collaboreranno affinché le attività	
	programmate si svolgano con continuità per il	
	periodo concordato e si impegnano a dare immediata	
	comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni	
	che, per giustificato motivo, dovessero	
	intervenire nello svolgimento delle attività.	
	Art. 4	
	Strutture e Personale	
	1. Le Parti si impegnano inoltre a mettere a	
	disposizione le risorse umane e le strutture per la	
	gestione amministrativa e contabile del presente	
	Accordo.	
	2. La sottoscrizione del presente Accordo comporta	
	altresì per ciascuno degli Enti coinvolti,	
	l'osservanza degli obblighi derivanti:	
	▪ dal Codice di Comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato con DPR del 16/04/2013 n.62;	
	▪ dal Codice di Comportamento dei dipendenti della	
	Regione del Veneto approvato con DGR 38 del	
		13

	28/01/2014;	
	▪ dal Codice di Comportamento dell'Università,	
	emanato con Decreto Rettoriale rep. n. 4703 del	
	26 maggio 2021;	
	▪ dal Codice Etico dell'Università, emanato con	
	Decreto Rettoriale rep. n.145 del 10 gennaio	
	2018.	
	Art. 5	
	Durata	
	Il presente Accordo decorre dalla data di	
	sottoscrizione e avrà durata fino al 31.01.2027,	
	fatta salva eventuale e motivata richiesta di	
	proroga.	
	Art. 6	
	Oneri finanziari	
	1. La Regione del Veneto, nell'ottica di una reale	
	condivisione di compiti e responsabilità, si	
	impegna a sostenere le attività, oggetto del	
	presente Accordo, con un importo complessivo di	
	Euro 12.500,00 a titolo di rimborso delle spese di	
	natura corrente sostenute dall'Università per la	
	realizzazione degli interventi in argomento. Tale	
	importo non costituisce alcuna forma di	
	corrispettivo.	
	2. Le spese da rendicontare da parte dell'Università	
		14

alla Regione dovranno essere direttamente ed esclusivamente ascrivibili allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. Le fatture, ricevute o altri documenti fiscali riferibili al rimborso in argomento, dovranno essere intestati all'Università. La somma complessivamente rendicontata dovrà essere almeno pari all'importo di Euro 12.500,00. Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle attività progettuali, l'Università è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

3. L'Università per la durata del presente Accordo cofinanzierà le attività oggetto del presente Accordo come di seguito definito:

- gestione degli spazi per lo svolgimento dell'attività (compresi connessione di rete, telefonia, etc.);
- coordinamento con gli altri servizi offerti dall'Ateneo per il benessere delle studentesse e degli studenti.

Ad integrazione di quanto sarà incluso nella progettazione elaborata tra l'Università e l'ente che dalla stessa sarà individuato per la gestione dello sportello (art. 3) il cofinanziamento potrà

riguardare anche le seguenti azioni:

- comunicazione delle attività di sportello;
- organizzazione di eventi e incontri di sensibilizzazione su tematiche legate alla violenza contro le donne.

4. Le relazioni e le rendicontazioni di cui all'art. 3 dovranno essere inviate secondo le scadenze sopra riportate all'indirizzo pec: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it .

Le coordinate bancarie dell'Università sono le seguenti:

Banca d'Italia

Numero di contabilità speciale: 037059

Art. 7

Inadempimento

In caso di mancata o parziale realizzazione da parte dell'Università, delle attività di cui al presente Accordo e alla progettazione che sarà approvata dal Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile (come previsto dall'art. 3), la Regione potrà procedere alla revoca o alla riduzione proporzionale del sostegno finanziario regionale concesso.

Art. 8

Risultati e pubblicazioni

1. In virtù del rapporto di cooperazione e di interesse comune i risultati dei servizi avviati e attuati in virtù del presente Accordo, saranno di titolarità della Parte che li ha generati che li metterà a disposizione di entrambe le Parti per attività di interesse comune in esecuzione del presente Accordo.

2. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dei servizi avviati e attuati e dei dati derivanti dagli stessi da parte dell'Università o della Regione dovranno indicare gli autori e che si tratta di risultati emersi nell'ambito della presente collaborazione. L'Università e la Regione potranno farne oggetto di pubblicazione e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'Accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. Con riguardo ad eventuali attività di ricerca e sviluppo, l'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicazione scientifica.

3. Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale d'autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 9

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 - come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

4. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Art. 10

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La Regione e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo.

3. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

4. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

5. Ai sensi del D. Lgs. 81/ 2008 e successive variazioni ed integrazioni il personale afferente coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento.

Art. 11

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, saranno fatte salve le iniziative già in essere alla data del recesso e riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla medesima data e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

2. Qualora sopravvengano modifiche normative che inficiano l'attuazione del presente Accordo o che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in

essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 12

Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 13

Norme applicabili

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, dai principi generali del Codice Civile nonché, dai regolamenti dell'Università e della Regione del Veneto applicabili in materia.

2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Art. 14

Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo

in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R.

131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della

parte richiedente, in misura fissa, ai sensi

dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.

2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi

dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte

prima, del DPR 642/72, saranno effettuate

sull'unico originale elettronico ed è assolta in

modo virtuale a cura dell'Università.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e

Servizio civile - Direzione Servizi Sociali,

dott. Pasquale Borsellino

Per l'Università degli Studi di Verona

Il Rettore

Prof. Pier Francesco Nocini

Firmato digitalmente da:
Nocini Pier Francesco
Firmato il 19/09/2024 12:49
Seriale Certificato: 3682155
Valido dal 25/06/2024 al 25/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PASQUALE
BORSELLINO
08.10.2024
08:01:28
GMT+01:00

